

COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA
Provincia di Udine

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione consiliare n. 72 del 06.12.1995
Modificato con deliberazione consiliare n. 24 del 15.04.1997
Modificato con deliberazione consiliare n. 9 del 23.01.2001
Modificato con deliberazione consiliare n. 5 del 14.04.2016
Modificato con deliberazione consiliare n. 9 del 28.02.2020

INDICE

TITOLO I CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 1 Procedura di convocazione
- Art. 2 Termine per la consegna degli avvisi di convocazione. Sedute ordinarie ed urgenti
- Art. 3 Contenuto degli avvisi di convocazione
- Art. 4 Luogo dell'adunanza
- Art. 5 Elenco degli argomenti da trattare (ordine del giorno)
- Art. 6 Continuazione di sedute e seconda convocazione

TITOLO II ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLE SEDUTE

- Art. 7 Deposito dei documenti
- Art. 8 Numero legale per la validità delle sedute
- Art. 9 Numero legale per la validità delle deliberazioni
- Art. 10 Presidenza del consiglio

TITOLO III SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

- Art. 11 Apertura di seduta - Sospensione
- Art. 12 Rinvio della seduta
- Art. 13 Poteri della presidenza
- Art. 14 Modalità delle discussioni
- Art. 15 Regole per la discussione delle proposte
- Art. 16 Interventi dei consiglieri
- Art. 17 Uso della lingua friulana
- Art. 18 Richiesta di intervento per fatto personale
- Art. 19 Della mozione d'ordine
- Art. 20 Della dichiarazione di voto

TITOLO IV
COMUNICAZIONI INTERROGAZIONI E MOZIONI

- Art. 21 Comunicazioni del presidente
- Art. 22 Delle interrogazioni e mozioni
- Art. 23 Delle interrogazioni
- Art. 24 Delle mozioni
- Art. 25 Rigetto delle interrogazioni
- Art. 26 Mozione di sfiducia

TITOLO V
PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

- Art. 27 Deroghe alla pubblicità e registrazione delle sedute consiliari
- Art. 28 Presenza nelle sedute segrete
- Art. 29 Ordinamento svolgimento delle sedute pubbliche

TITOLO VI
OPERAZIONI DI VOTAZIONI

- Art. 30 Sistemi di votazione
- Art. 31 Priorità nelle votazioni
- Art. 32 Votazione palese
- Art. 33 Votazione segreta
- Art. 34 Sistemi particolari di votazione: voto limitato

TITOLO VII
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

- Art. 35 Scrutinio e proclamazione del risultato della votazione
- Art. 36 Calcolo della maggioranza
- Art. 37 Computo dei votanti

TITOLO VIII
VERBALI DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 38 I verbali delle deliberazioni: contenuti
- Art. 39 Approvazione dei verbali delle deliberazioni
- Art. 41 Esclusione del segretario comunale dalla seduta
- Art. 42 Verbale della seduta segreta

TITOLO IX
ATTIVITA' DI CONTROLLO TECNICO-POLITICO DEL CONSIGLIO
SUGLI ATTI DELLA GIUNTA
MODALITA' ATTUATIVE

Art. 43 Trasmissione delle deliberazioni adottate dalla giunta comunale ai capi-gruppo

TITOLO X
GRUPPI CONSILIARI

Art. 44 Costituzione dei gruppi consiliari
Art. 45 Organizzazione dei gruppi consiliari
Art. 46 Entità minima per ciascun gruppo consiliare

DISPOSIZIONE TRANSITORIE E FINALI

Art. 47 Diffusione del regolamento
Art. 48 Entrata in vigore

TITOLO I

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 1

Procedura di convocazione

1. La convocazione dei Consiglieri è disposta dal Sindaco o nel caso di sua assenza o impedimento la convocazione viene disposta dal vice Sindaco, se Consigliere Comunale, ed ove anche questi sia assente od impedito, dagli altri Assessori, se Consiglieri Comunali, secondo l'ordine dato dall'età e quindi dal Consigliere anziano.

2. L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli oggetti da trattare, viene pubblicato all'albo pretorio e quindi trasmesso ai consiglieri, previa loro espressa autorizzazione, tramite posta elettronica ordinaria, a cui deve seguire comunicazione di avvenuta ricezione da parte del Consigliere Comunale o tramite P.E.C..

3. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto di legge, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

4. Ai consiglieri che non autorizzassero la trasmissione con la modalità indicata nel comma precedente, l'avviso di convocazione sarà spedito al domicilio anagrafico del Consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

5. Nel caso di irreperibilità del Consigliere si procede alla consegna dell'Ordine del giorno applicando il vigente codice di procedura civile in materia di notificazioni.

Art. 2

Termine per la consegna degli avvisi di convocazione.

Sedute ordinarie, straordinarie ed urgenti

1. Il Consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria. Sono ordinarie le sedute nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazione relative all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione e del riequilibrio della gestione.

2. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni liberi interi prima di quello stabilito per la seduta; quelle straordinarie almeno tre giorni liberi interi. In caso d'urgenza la convocazione può avvenire ventiquattro ore prima quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

3. Nei casi d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco, deve essere trasmesso almeno ventiquattro ore prima della seduta. In questo caso, qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, l'esame degli oggetti indicati nella richiesta è differito alla seduta successiva, a condizione che il rinvio non determini scadenza di termini perentori previsti da norma di legge.

4. L'avviso di convocazione è affisso all'Albo Pretorio online almeno il giorno precedente a quello fissato per l'adunanza.

1. La richiesta di convocazione straordinaria da parte di 1/5 dei consiglieri comuna-

li, deve riguardare una materia espressamente devoluta dalla legge alla competenza del consiglio. In tal caso la riunione deve tenersi entro e non oltre venti giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Art. 3

Contenuto degli avvisi di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve contenere:

- a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della convocazione o delle convocazioni nel caso siano programmate più sedute;
- b) la specificazione del tipo di seduta, cioè se trattasi di riunione ordinaria ovvero di urgente convocazione;
- c) l'elenco degli oggetti da trattare (ordine del giorno);
- d) la firma del Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, di chi ne fa le veci;
- e) la data dell'avviso;
- f) l'eventuale indicazione degli argomenti che debbono essere trattati in seduta segreta.

Art. 4

Luogo dell'adunanza

1. Il consiglio comunale si riunisce di norma nella sala consiliare del Comune.

2. Eccezionalmente e per giustificati motivi il consiglio si può riunire in altra sede. In tal caso verrà data adeguata pubblicità alla cittadinanza con avvisi nel territorio comunale.

Art. 5

Elenco degli argomenti da trattare (ordine del giorno)

1. L'elenco degli oggetti da trattare nel corso delle sedute del consiglio comunale è stabilito dal Sindaco.

2. Fermo restando il termine di convocazione previsto dalla legge, l'esame degli oggetti richiesti dai consiglieri può essere inserito in una seduta ordinaria.

3. L'elenco segue, di norma, un ordine di precedenza per la discussione delle proposte stabilito nel documento di convocazione.

4. Il consiglio comunale non può deliberare su questioni che non siano state incluse nell'ordine del giorno. Gli oggetti inclusi nell'ordine del giorno possono essere rinviati o ritirati, su proposta del Sindaco o dei capigruppo, previa deliberazione, a maggioranza dei votanti.

5. La formulazione dell'ordine del giorno deve essere chiara, concisa e tale, in ogni caso, da consentire l'esatta comprensione dei problemi che debbono essere trattati.

Art. 6

Continuazione di seduta e seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che succede ad una precedente resa nulla per mancanza del numero legale.

2. Essa avrà luogo in altro giorno e sarà convocata con le modalità previste per la prima convocazione.

3. Non possono considerarsi di seconda convocazione le sedute che hanno luogo in prosecuzione di quelle di prima convocazione, per motivi diversi da quelli previsti dal

primo comma.

4. L'ordine del giorno di seconda convocazione non può essere integrato con nuove proposte.

TITOLO II

ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLE SEDUTE

Art. 7

Deposito dei documenti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale, od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, almeno tre giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie ed almeno dodici ore prima nel caso di sessioni urgenti, salvo particolari diversi termini imposti dalla legge. Gli atti di cui al precedente capoverso vengono inviati via mail ai Consiglieri Comunali come da prassi consolidata.

2. L'orario di consultazione coincide con l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali.

3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui al precedente comma, nel testo completo e munita dei pareri prescritti dalla legge, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositata e nei relativi allegati.

4. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala consiliare.

Art. 8

Numero legale per la validità delle sedute

1. Per la validità delle riunioni del consiglio comunale è necessaria la presenza di almeno sette componenti.

2. Dopo la prima seduta resa nulla per mancanza del numero legale, per la validità della seduta successiva, di seconda convocazione, è sufficiente la presenza di almeno quattro consiglieri.

Art. 9

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è validamente adottata dal consiglio se non risulta approvata dalla maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta, dalla legge o dallo statuto, una maggioranza qualificata.

2. Per le deliberazioni di nomina che richiedono la scelta di uno o più nominativi, risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

3. In caso di parità, dopo la seconda votazione, è eletto il più anziano di età.

4. Nei casi in cui sia prevista la nomina dei rappresentanti della minoranza o l'elezione sia prevista con voto limitato, risulta eletto il candidato della minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 10
Presidenza del consiglio

1. Il consiglio comunale è presieduto dal Sindaco. In casi di assenza o impedimento di quest'ultimo, la presidenza del collegio è affidata al Vice-Sindaco.
2. La prima adunanza dopo le elezioni è presieduta dal Sindaco neo eletto.

TITOLO III
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 11
Apertura di seduta – Sospensione

1. Dopo aver fatto constatare la presenza del numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta, la quale inizia con la lettura, da parte dello stesso, dei verbali delle deliberazioni della seduta precedente, limitandola all'oggetto, e la loro successiva approvazione.

2. Successivamente ha inizio l'esame degli oggetti seguendo l'ordine di iscrizione nell'elenco, salvo diverso ordine approvato dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

3. Il presidente può disporre, tutte le volte che ne ravvisi l'opportunità, la sospensione della seduta.

4. Il consiglio comunale può, inoltre, deliberare la sospensione della seduta su richiesta dei rappresentanti dei gruppi consiliari o di uno o più consiglieri.

Art. 12
Rinvio della seduta

1. Se all'ora fissata dall'avviso di convocazione non sia stato raggiunto il numero legale, il presidente, trascorsa mezz'ora, dichiara la seduta stessa deserta e la rinvia ad altro giorno in seconda convocazione.

Art. 13
Poteri della presidenza

1. Il presidente è investito di potere discrezionale per garantire l'ordine dell'adunanza, l'osservanza della legge, la regolarità delle discussioni e la corretta adozione delle deliberazioni.

2. Per le comunicazioni del presidente non è richiesta la preventiva iscrizione all'ordine del giorno.

Art. 14
Modalità delle discussioni

1. Il presidente pone in discussione i diversi argomenti secondo la progressione con la quale sono elencati nell'ordine del giorno, relazionando direttamente o favorendo l'esposizione dei relatori interessati ed aprendo successivamente la discussione generale.

2. Il presidente dichiara la chiusura della discussione quando il dibattito si è sufficientemente svolto.

3. In caso di opposizione da parte di qualche consigliere, il presidente pone ai voti la sua proposta di chiusura.

4. La chiusura della discussione può essere richiesta, altresì, da almeno la metà dei consiglieri; in tal caso il presidente porrà ai voti detta richiesta.

5. Se nessuno chiede la parola, ovvero quando la discussione è dichiarata chiusa, il presidente dispone la messa in votazione della proposta.

Art. 15

Regole per la discussione delle proposte

1. La discussione è diretta dal presidente il quale concede la parola ai singoli consiglieri secondo l'ordine con cui questa viene richiesta.

2. Il presidente mantiene l'ordine, fa osservare il regolamento, concede la facoltà di parlare, coordina e dirige l'ordinato svolgimento delle discussioni.

3. Può, altresì, negare la formulazione di interventi contenenti frasi sconvenienti o estranee rispetto agli argomenti in discussione o alle attribuzioni del consiglio.

4. Può richiamare all'ordine gli oratori che esorbitino dall'ambito degli argomenti oggetto d'esame e non ottemperino alle sue esortazioni.

5. Può togliere loro la parola dopo due richiami inutilmente rivolti ai medesimi.

6. Il presidente mette ai voti le proposte sulle quali il consiglio è chiamato a deliberare e proclama l'esito delle votazioni.

Art. 16

Interventi dei consiglieri

1. I consiglieri parlano dal proprio posto, rivolgendosi sempre al consiglio.

2. Debbono esprimersi in modo corretto e conveniente e attenersi all'oggetto in discussione.

3. Nessun consigliere può parlare più di due volte sullo stesso argomento nella medesima seduta, ad eccezione del relatore e dei capigruppo, per la sola dichiarazione di voto.

4. Sono espressamente vietate le discussioni o spiegazioni a dialogo.

5. Nessun intervento potrà avere la durata superiore a cinque minuti (fatta eccezione per il relatore); tale durata è elevata a trenta minuti in sede di discussione del bilancio di previsione, del conto consuntivo e dei regolamenti.

Art. 17

Uso della lingua friulana

1. Durante le sedute consiliari è consentito ai consiglieri di esprimersi in lingua friulana, fermo restando quella italiana l'unica lingua ufficiale.

2. Al fine del rispetto del principio costituzionale di eguaglianza fra i membri dell'assemblea elettiva e della necessaria pubblicità e comprensione per chiunque di quanto dichiarato nella seduta, l'esercizio di tale facoltà è subordinato alle seguenti condizioni:

a) prima di esprimersi in lingua friulana il consigliere dichiarerà di volersi avvalere di tale facoltà;

b) subito dopo l'intervento in lingua friulana provvederà egli stesso a tradurlo in lingua italiana. Tale traduzione sarà l'unico atto ufficiale dell'intervenuto. Si può prescindere da detta traduzione qualora tutti i presenti dichiarino di rinunciare, perché in possesso di approfondita conoscenza della lingua friulana.

3. In ogni e qualsiasi caso, l'eventuale verbale e le deliberazioni saranno redatte esclusivamente in lingua italiana.

Art. 18

Richiesta di intervento per fatto personale

1. Quando un consigliere ritenga di essere stato offeso o che gli siano state attribuite opinioni o dichiarazioni diverse da quelle effettivamente espresse, può chiedere la parola per fatto personale, precisando la propria posizione in merito.

Art. 19

Della mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine è il richiamo alla legge o al regolamento ovvero il rilievo sul modo e sull'ordine con il quale si procede alla trattazione degli affari o alla votazione. Può essere presentata da ciascun consigliere e sulla sua ammissibilità si pronuncia il presidente.

Art. 20

Della dichiarazione di voto

1. Dopo la chiusura della discussione, può essere concessa la parola per la sola dichiarazione di voto.

2. Essa consiste nell'esposizione, fatta dai rappresentanti dei gruppi consiliari o individualmente dai consiglieri che lo ritengano, sui motivi inerenti il proprio atteggiamento riguardo al voto sulla proposta oggetto della discussione appena conclusasi.

3. Dopo di che, il presidente mette in votazione la proposta.

4. Una volta iniziate le operazioni di voto nessuno può prendere la parola.

TITOLO IV

COMUNICAZIONI INTERROGAZIONI E MOZIONI

Art. 21

Comunicazioni del presidente

1. Il presidente può dare, immediatamente dopo il termine della seduta, comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno e le stesse non danno luogo a discussioni né a votazioni.

Art. 22

Delle interrogazioni e mozioni

1. I consiglieri possono presentare interrogazioni e mozioni su argomenti che interessano la vita o aspetti socio-economici e culturali della collettività.

2. Le interrogazioni e le mozioni non danno luogo alla convocazione straordinaria del consiglio, salvo quanto previsto dal successivo art. 28.

Art. 23
Delle interrogazioni

1. L'interrogazione consiste in una richiesta tendente ad appurare la veridicità di una data circostanza, l'ufficialità ovvero la conoscenza da parte del Sindaco e della giunta comunale di un fatto, l'esattezza di tali circostanze e se la giunta o il Sindaco intendano adottare o abbiano adottato, al riguardo, appropriate determinazioni.

2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto alla segreteria del Comune; ad esser risponde per iscritto il Sindaco o l'Assessore competente entro 30 giorni dal ricevimento.

3. Il Sindaco dà comunicazione dell'avvenuta presentazione delle interrogazioni e delle risposte fornite nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.

Art. 24
Delle mozioni

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione inerente materie di competenza del Consiglio comunale, comprese quelle che abbiano già formato oggetto di interrogazioni.

2. Essa è presentata per iscritto alla Segreteria del Comune e deve concludersi con una proposta di deliberazione corredata dei pareri di regolarità tecnica, contabile e, ove occorrente, di attestazione di copertura finanziaria e del parere del revisore. La trasmissione della proposta al revisore per l'acquisizione del parere, viene effettuata d'ufficio.

3. La proposta deliberativa, se corredata di tutti i pareri prescritti, che devono essere resi dai Responsabili dei Servizi competenti entro 7 giorni lavorativi, viene inserita nell'ordine della trattazione dei lavori della seduta consiliare immediatamente successiva, per la quale non sia ancora stato inviato avviso di convocazione. L'illustrazione delle singole mozioni ha luogo da parte di uno dei firmatari. Più mozioni relative ad oggetti simili collegati possono essere trattate in una sola discussione.

Art. 25
Rigetto delle interrogazioni e mozioni

1. Le interrogazioni e le mozioni, redatte in modo insufficiente, scorretto e sconveniente ovvero contrario alle norme di legge, non sono oggetto di considerazione e sono respinte dal presidente con atto motivato.

Art. 26
Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio contrario a una proposta del Sindaco o della giunta non ne implica le dimissioni.

2. Tuttavia, il Sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti (art. 27 dello Statuto).

TITOLO V PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Art. 27

Deroghe alla pubblicità e registrazione delle sedute consiliari

1. Di regola le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, tranne quando si tratti di deliberare su questioni riguardanti persone che comportano l'espressione di giudizi, valutazioni, apprezzamenti in ordine a meriti o demeriti, alla condotta morale e civile, alla situazione economica, alle sanzioni disciplinari su una o più persone determinate ovvero nei casi espressamente previsti dalla legge.

2. Sono consentite le registrazioni delle adunanze solo con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi di proprietà dell'Ente, ai fini della sola attività documentale istituzionale del comune di Santa Maria la Longa. La registrazione delle adunanze rimane comunque facoltativa e, se effettuata, viene conservata agli atti. Qualora un consigliere chieda la registrazione della seduta, il Sindaco valuterà se ammettere la registrazione tenendo conto degli oggetti inseriti all'ordine del giorno. E' possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazione, iscritti al registro del tribunale competente per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia, previa autorizzazione del Sindaco, sentiti i capi gruppo. E' tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio e video, delle medesime adunanze, aventi finalità di carattere privato. E' facoltà del Sindaco, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

Art. 28

Presenza nelle sedute segrete

1. Alle sedute segrete possono assistere soltanto i consiglieri, il segretario comunale oltre agli impiegati incaricati di altre mansioni inerenti alla seduta.

Art. 29

Ordinato svolgimento delle sedute pubbliche

1. Nelle sedute pubbliche, le persone che assistono nell'apposito settore dell'aula, debbono mantenere un contegno corretto e civile.

2. In caso contrario il presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare l'espulsione dall'aula di chiunque sia causa di disordine.

3. Quando tutto o la maggior parte del pubblico disturbi la regolarità delle sedute, il presidente può disporre lo sgombero dell'aula.

TITOLO VI OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Art. 30 Sistemi di votazione

1. La votazione non può aver validamente luogo se i consiglieri non si trovano in numero legale secondo quanto stabilito dall'art. 8 del presente regolamento.

2. Di regola le votazioni sono palesi; le sole deliberazioni concernenti fatti personali o elezioni di persone si assumono a scrutinio segreto, salvo che la legge o lo Statuto non prevedano diversamente.

Art. 31 Priorità nelle votazioni

1. Le operazioni di voto seguono il seguente ordine:

- a) innanzitutto vanno votate le questioni pregiudiziali;
- b) successivamente si votano gli eventuali emendamenti alla proposta. Gli emendamenti a proposte di deliberazioni che prevedano aumenti di spesa o riduzione delle entrate, devono essere presentati all'ufficio segreteria del Comune almeno ventiquattro ore prima della seduta del consiglio al fine di consentire l'apposizione dei pareri di legge;
- c) da ultimo viene messa ai voti la proposta.

Art. 32 Votazione palese

1. La votazione palese può essere eseguita in modi diversi purché tutti chiaramente manifesti e, comunque, facilmente verificabili.

Art. 33 Votazione segreta

1. Per la votazione segreta va seguito il sistema delle schede. In ogni caso il numero delle schede deposte nell'urna deve corrispondere al numero dei votanti.

2. Prima della votazione il presidente nomina tre scrutatori, scelti a sua discrezione tra i consiglieri presenti, di cui almeno uno della minoranza.

3. In caso di contestazione ovvero di annullamento delle schede, queste debbono essere vidimate dal presidente, da almeno uno dei tre scrutatori e dal segretario.

4. La circostanza dell'esecuzione della votazione segreta e le modalità della medesima devono risultare espressamente dal verbale e non precludono ai consiglieri la possibilità di fare dichiarazione di voto.

Art. 34

Sistemi particolari di votazione: voto limitato

1. Qualora il consiglio comunale debba procedere alla nomina di propri rappresentanti in seno a commissioni, aziende, istituti o enti di cui il Comune è parte, o che dipendono da esso, al di fuori dei casi di cui all'art. 13 della Legge 25.3.1993, n. 81, al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze, se previsto, si segue il sistema del voto limitato, salvo che la legge o lo Statuto non prevedano diversamente.

2. A tal fine ciascun consigliere deve scrivere nella scheda un solo nome. Risulta eletto il consigliere che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

TITOLO VII ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA VOTAZIONE

Art. 35

Scrutinio e proclamazione del risultato della votazione

1. terminate le operazioni di voto, il presidente, con l'assistenza dei tre scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito.

2. Il presidente e gli scrutatori, con l'assistenza del segretario, prendono nota del voto espresso dai consiglieri, esaminando le schede (nel caso di votazione segreta) e si pronunciano sulla loro validità, salvo le ulteriori decisioni del consiglio in caso di contestazione.

3. Indi fanno il calcolo dei voti pro e contro la proposta e, immediatamente dopo, il presidente procede alla proclamazione dell'esito della votazione.

Art. 36

Calcolo della maggioranza

1. Perché una deliberazione sia valida occorre che ottenga, di regola, la maggioranza assoluta e cioè un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno dei votanti, arrotondato per eccesso.

2. Quando la legge ovvero lo Statuto lo richiedono, per la validità delle deliberazioni è necessaria una maggioranza qualificata.

Art. 37

Computo dei votanti

1. Agli effetti del calcolo della maggioranza, per il computo dei votanti:

- a) nel caso di votazione palese non si debbono computare, tra i votanti, quelli che si astengono;
- b) nel caso di scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le nulle.

TITOLO VIII

VERBALI DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 38

I verbali delle deliberazioni: contenuto

1. I verbali delle deliberazioni delle sedute del consiglio sono redatti a cura del segretario, che partecipa di diritto alle sedute stesse e che può essere coadiuvato, su sua richiesta, da un impiegato dell'ente. Detti verbali debbono contenere le seguenti indicazioni:

- a) il tipo di seduta (ordinaria o d'urgenza);
- b) se si è trattato di prima o seconda convocazione;
- c) la data, l'ora ed il luogo della riunione;
- d) l'ordine del giorno sul quale il consiglio è stato chiamato a deliberare;
- e) l'attestazione che la convocazione è stata fatta dal Sindaco secondo le modalità di cui all'art. 2 e seguenti del presente regolamento;
- f) se la seduta è stata pubblica o segreta;
- g) l'indicazione e il nominativo dei consiglieri presenti e di quelli assenti;
- h) l'eventuale constatazione della diserzione della seduta quando non sia stato raggiunto il numero legale;
- i) la qualifica e il nome di chi ha assunto la presidenza (Sindaco o Vice-Sindaco) indicando, quando ne sia il caso, il motivo per cui la presidenza non è stata assunta dal Sindaco;
- l) l'indicazione di chi ha svolto le funzioni di segretario;
- m) i punti principali della discussione e le singole deliberazioni adottate;
- n) il sistema di votazione utilizzato;
- o) il numero dei votanti e il numero dei voti resi pro o contro ogni proposta, nonché il numero delle schede bianche o nulle;
- p) i nomi dei consiglieri che sui singoli oggetti, si sono astenuti;
- q) per le questioni concernenti persone, l'indicazione che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto e in seduta segreta;
- r) il nome e cognome degli scrutatori;
- s) il riconoscimento dell'esito delle votazioni fatto dal presidente con l'assistenza degli scrutatori e la proclamazione del risultato delle votazioni fatta dal presidente.

Art. 39

Approvazione dei verbali delle deliberazioni

1. I verbali delle deliberazioni sono letti limitatamente all'oggetto e approvati nella seduta immediatamente successiva a quella cui si riferiscono.

2. I consiglieri possono proporre rettifiche con esclusione di interventi non finalizzati allo scopo.

Art. 40

Firma dei verbali e loro valore probatorio

1. I verbali devono essere firmati dal presidente e dal segretario.

2. I verbali delle deliberazioni sono atti pubblici e, come tali, fanno piena prova delle dichiarazioni in essi contenute sino a quando non ne sia dichiarata la falsità.

Art. 41

Esclusione del segretario comunale dalla seduta

1. E' fatto obbligo al segretario comunale di lasciare l'aula nel corso delle sedute consiliari quando egli si trovi in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

2. In queste ipotesi le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate, dal segretario stesso, a un impiegato all'uopo destinato. Della decisione va fatta espressa menzione nel verbale con la specificazione dei motivi.

Art. 42

Verbale della seduta segreta

1. I verbali delle deliberazioni delle sedute segrete devono essere redatti in modo che vi sia fatta menzione, concisamente, di quanto discusso e deliberato senza però indicare particolari relativi alle persone e vanificare con ciò lo scopo per cui la seduta è stata tenuta segreta.

TITOLO IX ATTIVITA' DI CONTROLLO TECNICO-POLITICO DEL CONSIGLIO SUGLI ATTI DELLA GIUNTA MODALITA' ATTUATIVE

Art. 43

Trasmissione delle deliberazioni adottate dalla giunta comunale ai capigruppo

1. Ai fini dell'espletamento dell'attività di controllo il segretario comunale dispone l'invio ai capigruppo consiliari di copia delle deliberazioni adottate dalla giunta comunale.

2. L'invio deve essere effettuato contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio delle deliberazioni medesime.

TITOLO X I GRUPPI CONSILIARI

Art. 44 Costituzione dei gruppi consiliari

1. Tutti i Consiglieri Comunali devono appartenere a un gruppo consiliare.

Art. 45 Organizzazione dei gruppi consiliari

1. Ciascun gruppo, prima dell'inizio della prima seduta, comunica per iscritto al segretario comunale il nome del consigliere che assume le funzioni di capogruppo nonché i suoi componenti e il nominativo del consigliere al quale affidare, in caso di assenza o impedimento del capogruppo medesimo, l'esercizio delle funzioni attribuite dal regolamento.

2. In caso di mancata designazione, il capogruppo viene identificato nel consigliere che, per ogni lista, abbia riportato il maggior numero di voti individuali.

3. Di tali nomine e ogni relativo mutamento, così come di ogni variazione nella composizione del gruppo consiliare, viene data comunicazione scritta al segretario comunale.

Art. 46 Entità minima per ciascun gruppo consiliare

1. Per la costituzione di un gruppo consiliare occorre un numero minimo di due consiglieri. Il gruppo consiliare può essere formato anche da un solo consigliere qualora sia l'unico rappresentante eletto di una determinata lista ovvero si sia dissociato dalla lista originaria di appartenenza.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 47 Diffusione del regolamento

1. Copia del presente regolamento viene inviata dal Sindaco ai consiglieri in carica.

Art. 48 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le prescritte approvazioni e ad avvenuta esecuzione delle procedure di pubblicazione, ai sensi della normativa vigente.

Il presente Regolamento è stato adottato con deliberazione consiliare n. 72 del 6.12.1995, pubblicata all'albo pretorio dal 12.12.1995 al 12.12.1995.

La suddetta deliberazione è stata annullata dal Comitato regionale di controllo limitatamente all'art. 17 nella seduta del 4.3.1996, decreto n. di prot. 20243/96 e n. reg. 3189, ed è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20.3.1996 al 4.4.1996, per la seconda pubblicazione.

Santa Maria la Longa, li 5.4.1996

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Caterina Muscillo

Il presente Regolamento è stato modificato con deliberazione consiliare n. 24 del 15.4.1997, pubblicata all'albo pretorio dal 17.4.1997 al 2.5.1997.

La suddetta deliberazione è stata dichiarata legittima dal Comitato regionale di controllo nella seduta del 2.6.1997, al n. 38910 di protocollo ed è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 12.6.1997 al 27.6.1997, per la seconda pubblicazione.

Santa Maria la Longa, li 28.6.1997

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Tonino Di Gianantonio

Il presente Regolamento è stato modificato con deliberazione consiliare n. 9 del 23.1.2001, pubblicata all'albo pretorio dal 29.1.2001 al 13.2.2001.

La suddetta deliberazione è stata dichiarata legittima dal Comitato regionale di controllo nella seduta del 12.3.2001, al n. 21571 di protocollo ed è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19.3.2001 al 3.4.2001, per la seconda pubblicazione.

Santa Maria la Longa, li 4.4.2001

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Tonino Di Gianantonio

Il presente Regolamento è stato modificato con deliberazione consiliare n. 5 del 14.4.2016, pubblicata all'albo pretorio dal 19.4.2016 al 4.5.2016.

Santa Maria la Longa 19.4.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Mariangela Della Marina

Il presente Regolamento è stato modificato con deliberazione consiliare n. 9 del 28.02.2020, pubblicata all'albo pretorio dal 4.3.2020 al 18.3.2020.

Santa Maria la Longa 4.3.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Luca Stabile